



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N° 30

OGGETTO: D.L. n. 119/2018 e Legge di Bilancio 2019 – Fatturazione da parte delle Associazioni e Società Sportive in regime della Legge n. 398/1991

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 2-2019 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilîa

CENTRO STUDI TRIBUTARI

Circolare n. 2- 2019

Oggetto: D.L. n. 119/2018 e Legge di Bilancio 2019 – Fatturazione da parte delle Associazioni e Società Sportive in regime della Legge n. 398/1991

Stanno pervenendo a questo Centro Studi Tributarî della LND numerose richieste di delucidazione in ordine alla portata delle norme recate dal D.L. n. 119/2018, e del comma 56 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2019, n. 145 del 30 dicembre 2018.

Come è noto, con la Legge di conversione n. 136 del 17 dicembre 2018, sono stati inseriti all'art. 10 del D.L. n. 119/2018, i commi 01 e 02 che, per agevolare le ASD e SSD senza fine di lucro riconosciute dal CONI, hanno previsto l'esonero dall'obbligo della fatturazione elettronica per le medesime ASD e SSD che hanno optato per la Legge n. 3908/1991 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi commerciali per un importo non superiore a 65 mila euro annui. I medesimi soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali superiori a 65 mila euro, **assicurano** che la fattura sia emessa per loro conto dai cessionari o committenti (comma 01).

Con il successivo comma 02 è stato stabilito che, a prescindere dal predetto volume d'affari, in caso di contratti di sponsorizzazione o pubblicità stipulati dagli stessi soggetti in regime della Legge n. 398/91, la fatturazione e registrazione è operata dai cessionari o committenti stabiliti nel territorio dello Stato.

Il predetto comma 02 che, quindi, stabiliva che per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità la fatturazione doveva essere comunque, a prescindere dall'entità del volume d'affari, effettuata dal committente o cessionario, è stato soppresso con il comma 56 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2019, cosicché per tale genere di contratti è da ritenere che le ASD e SSD in regime della Legge n. 398/1991, con volume d'affari non superiore a 65 mila euro annui, debbano continuare ad emettere loro la fattura normale e non elettronica, mentre le ASD e SSD con volume d'affari superiore a 65 mila euro debbano **assicurare** che la e-fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta così come per tutti i rapporti posti in essere dalle medesime ASD e SSD.

Pertanto, per tali soggetti con volume d'affari superiore a 65 mila euro, l'emissione della e-fattura sarà così effettuata dal cessionario o committente con l'intestazione e in luogo della ASD o SSD adottando una numerazione distinta per ciascun soggetto, e registrerà la fattura stessa nel registro degli acquisti onde esercitare il diritto alla detrazione IVA, **provvedendo comunque a far pervenire la versione cartacea o digitale della e-fattura alla ASD o SSD che effettuerà così, sulla base della fattura ricevuta, gli adempimenti previsti dalla Legge n. 398/1991 e cioè la numerazione progressiva e la conservazione delle fatture emesse, la compilazione del prospetto di cui al Decreto Ministeriale 11 febbraio 1997 e la conseguente liquidazione trimestrale e versamento dell'IVA usufruendo della detrazione del 50% dell'IVA incassata, prevista dalla medesima Legge e successive integrazioni.**

Comunque, non appena l'Agenzia delle Entrate fornirà i necessari chiarimenti sulle disposizioni in argomento, sarà cura di questo CST portarli a conoscenza delle Società.